

egli stesso, che già conosceva gli atti, la incombenza in luogo del dott. Valente, il quale era stato assegnato alla Prima Sezione soltanto nell'ottobre del 1991.

Passando a valutare se fossero stati effettivamente acquisiti apprezzabili ed univoci elementi probatori che dimostrassero l'esistenza di un illecito accordo tra l'imputato ed il dott. Carnevale, il Tribunale prendeva le mosse dalla verifica della natura dei rapporti esistenti tra i due.

Veniva, infatti, ritenuta premessa indispensabile di ogni ulteriore valutazione la prova della esistenza di relazioni di tale intensità e vicinanza da supportare credibilmente la tesi accusatoria.

In proposito veniva evidenziato che non era stata dedotta dal PM alcuna prova concretamente idonea a dimostrare una consuetudine di frequentazione e di rapporti tra l'imputato ed il dott. Carnevale, ma soprattutto di intimità tale da fare fondatamente ipotizzare la possibilità di uno scambio illecito di favori.

Il PM aveva, infatti, evidenziato che la prova di tali rapporti si traeva essenzialmente:

– dal fatto che sia Andreotti che Carnevale non avevano accennato ai contatti avuti in occasione delle riunioni del Premio Fiuggi ed al presunto interessamento del primo in occasione del concorso per il posto di Presidente della Corte di Appello di Roma, cui aspirava il secondo;

– dal presunto intervento dell'on. Andreotti sull'allora Ministro di Grazia e Giustizia Virginio Rognoni affinché non venisse promosso un procedimento disciplinare a carico del dott. Carnevale a seguito di un esposto presentato dal magistrato Claudio Lo Curto;

– dalle relazioni indirette mantenute per il tramite del dott. Claudio Vitalone, già sostituto procuratore presso la Procura di Roma e successivamente senatore DC nella corrente andreottiana, considerato dalla accusa la *«longa manus di Andreotti negli ambienti della magistratura ed il suo tramite privilegiato con la Corte di Cassazione, ove aveva molti amici, tra i quali lo stesso Carnevale e il dott. Paolino Dell'Anno, consigliere della Prima Sezione penale della Cassazione e fedelissimo di Carnevale»*.

Il Tribunale riteneva documentalmente ed oggettivamente provato che il dott. Carnevale non aveva goduto dell'appoggio del senatore Andreotti in occasione del concorso citato: se ne traeva conferma non solo dall'incontestabile esito dello stesso, che aveva visto la scelta del CSM cadere sul dott. Mauro Boschi ma anche dalle stesse considerazioni formulate dal dott. Carnevale nel corso della intercettazione ambientale relativa ad una conversazione da lui avuta con Tito Bajardi.

Era, poi, evidente che, se fosse fondata la esistenza di un patto di scambio di favori tra l'imputato e l'alto magistrato, il primo certamente non avrebbe perso l'occasione per svolgere nel luglio del 1991 il massimo impegno a favore del dott. Carnevale proprio sei mesi prima che il maxiprocesso venisse deciso in Cassazione (gennaio 1992), così da legittimare la pretesa del ricambio del favore reso.

Dalle indagini svolte era emerso che la Fondazione Fiuggi per la Cultura, avente scopi prettamente culturali, era presieduta dal senatore Andreotti e presentava un consiglio alquanto pletorico con oltre 50 membri, sicché le relative riunioni (mai più di 2 o 3 all'anno, nel 1991 solo una) erano particolarmente affollate, come aveva confermato il teste Giuseppe Ciarrapico, vice presidente della fondazione.

Secondo la accusa, la designazione del dott. Carnevale quale componente del consiglio generale della Fondazione era stata personalmente operata dall'imputato e ciò confermava la esistenza di rapporti privilegiati tra i due.

Tuttavia, valutando le testimonianze di Ciarrapico, di Battistina Fumagalli Carulli, ex componente del CSM e membro del consiglio generale della Fondazione dal 1986 al 1991, e di Vittorio Sgroi, Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, anch'egli all'epoca componente del consiglio generale della Fondazione Fiuggi, il Tribunale escludeva particolari rapporti fra l'imputato ed il Carnevale, mentre dall'esame dei verbali delle riunioni del consiglio generale della Fondazione si evinceva che lo stesso Carnevale era rimasto assente alla prima seduta del 22 febbraio 1986 e che era stato, invece, presente in occasione delle due sedute successive del 5 luglio e del 19 dicembre del 1986.

Al di là di dette presenze del 1986, vi era prova certa della partecipazione del dott. Carnevale solo ad un'altra seduta del consiglio generale, quella del 2 luglio 1991, che si era svolta a Palazzo Farnese a Roma: nell'occasione si era svolta la cena d'onore per festeggiare la nomina a senatore a vita dell'on. Andreotti, alla quale avevano partecipato circa 450 invitati e tra essi figuravano anche numerosi magistrati, compreso il dott. Carnevale, che era, peraltro, già convocato quella sera per la seduta del consiglio generale della Fondazione.

Complessivamente, quindi, si annoveravano solo 3 presenze certe e documentate del Carnevale nell'arco di oltre un quinquennio (due nel 1986 ed una nel 1991).

Secondo il Tribunale, la esiguità delle occasioni di incontro e le modalità degli incontri stessi non potevano avvalorare la tesi dell'accusa.

Per contro, ben altra consistenza avrebbe avuto, ove provato, l'ipotizzato intervento di «salvataggio», asseritamente operato dall'imputato in favore del dott. Carnevale, che rischiava di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare promosso dal Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, on. Virginio Rognoni, a seguito dell'esposto del dott. Claudio Lo Curto, già giudice istruttore presso il Tribunale di Caltanissetta.

Lo Curto aveva, in sostanza, riferito di aver appreso che il suo esposto contro il dott. Carnevale era stato archiviato in quanto l'on. Andreotti era intervenuto in favore dello stesso Carnevale presso il Ministro Rognoni; il dott. Almerighi aveva confermato tale versione, precisando che la circostanza gli era stata comunicata dal dott. Casadei Monti, già membro della Sezione Disciplinare del CSM ed all'epoca capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, on. Rognoni.

Ma la circostanza era stata recisamente negata dal dott. Casadei Monti e tale versione era stata autorevolmente avvalorata dalla deposizione dell'on. Virginio Rognoni, che aveva precisato di non essere stato mai al corrente dell'esposto presentato dal giudice Lo Curto nei confronti del dott. Carnevale, avendone appreso solo in occasione dell'audizione da parte dei PM di Palermo del 17 gennaio 1995.

La netta ed insanabile contrapposizione tra la versione dei fatti esposta dal dott. Almerighi e dal dott. Lo Curto e quella riferita dal dott. Casadei Monti e dall'ex Ministro Rognoni, salvo il riconoscimento della buona fede dei protagonisti della vicenda, veniva risolta dal Tribunale in favore della seconda, non senza dolersi della omessa, immediata acquisizione di un confronto tra l'Almerighi ed il Casadei Monti e dell'omesso approfondimento della vicenda con l'esame del dott. Pietro Brignone, il quale, secondo la versione del dott. Casadei Monti, era stato l'istruttore della relativa pratica, l'aveva siglata «per chiusura» ed aveva concordato con il capo di gabinetto la decisione di archiviare l'esposto perché ritenuto infondato.

Tornando ai rapporti tra l'on. Andreotti ed il dott. Carnevale, il Tribunale evidenziava che l'accusa aveva particolarmente valorizzato le dichiarazioni rese da Vittorio Sbardella, da cui, secondo il PM, si potevano dedurre «*interessamenti giudiziari di Andreotti per tramite del dott. Claudio Vitalone*».

Al riguardo, però, veniva rimarcata la palese genericità delle espressioni utilizzate dallo Sbardella, emersa in maniera netta nel corso del controesame svolto dai difensori dell'imputato e del sen. Vitalone durante l'incidente probatorio del 6 aprile 1994 dinanzi al GIP del Tribunale di Perugia: era evidente che il giudizio del teste era disancorato da concreti elementi e non si basava su episodi suscettibili di verifica processuale.

Il solo caso concreto citato dal teste Sbardella era stato quello del processo a carico dell'ex Sindaco di Roma Amerigo Petrucci alla fine degli anni '60: era stato già rilevato che la indicazione dello Sbardella non era stata sottoposta a quella verifica che sarebbe stata necessaria in quanto, pur essendo deceduto il predetto presidente Bernardi, sarebbe stato sufficiente individuare ed esaminare gli altri componenti del Collegio.

Inoltre, era stato evidenziato come, in ogni caso, lo stesso Sbardella, sentito il 16 settembre 1993, si era limitato ad affermare che «*Claudio Vitalone, sfruttando la sua posizione di magistrato e le sue relazioni nell'ambito della magistratura, con un eccesso di zelo ed a mio avviso andando ben oltre le possibili intenzioni di Andreotti, si adoperò per nuocere a Petrucci sul piano giudiziario*», prefigurando un probabile eccesso di zelo del Vitalone, che era andato ben oltre le intenzioni del senatore Andreotti e neppure accennando ad un ruolo di «mandante» di quest'ultimo.

Si trattava, per di più, di una vicenda risalente agli anni '70, alla quale era del tutto estraneo il dott. Carnevale.

Richiesto, poi, di riferire sulla esistenza di rapporti di conoscenza tra il senatore Andreotti ed il dott. Carnevale, lo Sbardella, confermando la

manifesta genericità delle sue conoscenze, dopo avere risposto di non sapere nulla, nemmeno su eventuali relazioni del magistrato con altri aderenti alla corrente andreottiana, aveva tuttavia aggiunto che lo stesso Carnevale era stato nominato membro dell'I.S.V.A.P. e che tale nomina «è di designazione politica», alludendo a possibili raccomandazioni di tipo politico. L'imputato, peraltro, aveva protestato la sua assoluta estraneità a tale designazione, laddove il dott. Carnevale aveva spiegato nel dettaglio la origine e le modalità della sua nomina all'ISVAP - alle quali era del tutto estraneo l'on. Andreotti - senza che le sue affermazioni avessero trovato nel processo la minima smentita.

Secondo il Tribunale, in definitiva, il fatto che il sen. Vitalone, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, avesse effettivamente coltivato buoni rapporti con il dott. Carnevale non poteva, in mancanza di specifici e concreti elementi di prova, autorizzare a ritenere che egli avesse fatto da tramite tra l'alto magistrato ed il senatore Andreotti ai fini dell'«aggiustamento» di processi o, comunque, per un illecito scambio di favori.

Quello che, a giudizio del Tribunale, poteva ritenersi provato sulla base di tali dichiarazioni era che effettivamente Cosa Nostra, dai vertici alla base dell'organizzazione, nutriva indubbia fiducia in un esito almeno parzialmente favorevole del maxiprocesso in ragione della ormai nota giurisprudenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione presieduta dal dott. Corrado Carnevale, le cui innumerevoli pronunzie di annullamento di sentenze dei giudici di merito, anche e soprattutto in processi di criminalità organizzata, oltre che avere avuto ampia eco nel Paese a causa delle aspre polemiche spesso derivatene, legittimavano fondatamente l'aspettativa di una ennesima sconfessione del lavoro dei giudici di Palermo.

Si trattava di un orientamento condiviso da magistrati della più varia formazione culturale ed ideologica e tra essi figuravano anche un ex senatore del PCI ed alcuni appartenenti alla corrente più progressista della magistratura, spesso attestati su posizioni persino più «garantiste» di quelle del dott. Carnevale.

Il Tribunale evidenziava che dall'esame delle dichiarazioni rese dai magistrati della Prima Sezione della Suprema Corte non erano emersi elementi che inducessero a ritenere che le decisioni nelle camere di consiglio fossero adottate, in maniera anomala, illecita o, comunque, difforme rispetto alle ordinarie modalità di lavoro di qualsiasi altro Collegio.

Anche il dott. Mario Garavelli, che pure aveva sollecitato il proprio trasferimento ad altra sezione non condividendo gli indirizzi giurisprudenziali della Prima Sezione, ritenuti troppo formalistici, aveva dato atto della estrema correttezza dell'operato del dott. Carnevale e della assoluta normalità delle discussioni in camera di consiglio.

Era proprio nell'ottica del consolidamento di condivisi indirizzi giurisprudenziali che avevano caratterizzato per anni le decisioni della Prima Sezione Penale della Suprema Corte che dovevano conclusivamente valutarsi sia le aspettative diffuse in seno a Cosa Nostra, sia, soprattutto, i

commenti che sulla sentenza del maxiprocesso del 30 gennaio 1992 erano stati espressi da molti giudici di quella sezione.

In conclusione, il Tribunale, nel ribadire che non era stata acquisita alcuna prova di concrete attività poste in essere dal senatore Andreotti per favorire un esito del maxiprocesso di segno positivo per le aspettative di Cosa Nostra, evidenziava come fosse, invece, ampiamente documentata e provata la serie di interventi legislativi che avevano efficacemente inciso nei vari momenti della lunga vicenda processuale, soprattutto in materia di termini di custodia cautelare degli imputati detenuti; provvedimenti che avevano evitato la scarcerazione di costoro o addirittura ripristinato la custodia in carcere.

Oltre a richiamare il D.L. n. 60 dell'1 marzo 1991, che il Governo aveva emesso per ricondurre in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una discussa decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, il Tribunale ricordava, in proposito, la adozione, da parte del Governo, sempre presieduto dall'on. Andreotti (Ministro di Grazia e Giustizia l'on. Vassalli), del D.L. n. 370 del 13 novembre 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 410 del 1989 che aveva prolungato i termini di custodia cautelare per quella fase processuale, impedendo la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso.

Inoltre, veniva rammentato l'ulteriore provvedimento legislativo di modifica dell'art. 275 comma 3 c.p.p. (D.L. 9 settembre 1991 n. 203, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1991 n. 356), emesso sempre dal Governo presieduto dall'imputato, con il quale, ad appena pochi mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva del 30 gennaio 1992, era stata ripristinata la custodia in carcere per tutti quegli imputati (e tra essi molti componenti della *Commissione*) che avevano goduto fino a quel momento degli arresti domiciliari.

Dalla disamina delle risultanze processuali non emergeva la prova concreta di un coinvolgimento dell'imputato nel tentativo di pilotare il maxiprocesso verso un esito gradito a Cosa Nostra, essendo stato, per contro, accertato che il senatore Andreotti era stato artefice in più occasioni dell'adozione di rilevanti provvedimenti legislativi che avevano inciso sull'*iter* del medesimo processo scongiurando le scarcerazioni di quegli esponenti mafiosi che sarebbero stati, infine, condannati.

Nel capitolo XVIII della sentenza venivano prese in considerazione le risultanze probatorie relative al presunto intervento, richiesto da Licio Gelli al senatore Andreotti, volto alla revisione della condanna dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo.

Il 24 gennaio 1991, su disposizione del PM presso il Tribunale di Taranto, aveva avuto inizio una intercettazione delle comunicazioni tra persone presenti all'interno del deposito «*Pulito Carni di Pulito Annamaria & C. s.a.s.*», ubicato a Pulsano, in provincia di Taranto.

Il 26 gennaio 1991 era stata intercettata una conversazione intercorsa tra Marino Pulito, Alfonso Pichierri, Anna Quero (convivente di Riccardo

Modeo) ed un altro individuo: nella circostanza il Pulito aveva riferito agli interlocutori di essersi incontrato il giorno precedente o due giorni prima con Licio Gelli, aveva preannunciato un futuro incontro presso la villa del Gelli (sita ad Arezzo), aveva affermato che *«quello potrà arrivare a Andreotti, potrà arrivare a Cossiga»* ed aveva chiesto al Pichierri di indicargli sinteticamente quale intervento fosse necessario compiere.

Il Pichierri aveva fatto riferimento ad un processo nel quale erano coinvolti due individui di nome Carmine e Gianfranco ed aveva affermato: *«Noi abbiamo quest'arma! De Mita e Andreotti»*.

Il Pulito, inoltre, aveva menzionato la disponibilità, per qualsiasi processo, di un *«avvocato della P2»*, il quale svolgeva attività difensiva in favore del Ciancimino .

Il 27 gennaio 1991 era stata intercettata una conversazione tra Pulito, la Quero, un soggetto di nome Enzo (identificabile in Vincenzo Serraino) ed un quarto individuo. Nella circostanza il Serraino aveva chiesto una copia del fascicolo processuale al fine di sottoporla, il martedì successivo, all'avv. Lanari, il quale avrebbe redatto una sintesi da consegnare a Licio Gelli.

Lo stesso Serraino aveva aggiunto che *«il mio referente a livello nazionale è Licio Gelli, che è la persona più protetta del mondo»* ed aveva specificato di avere procurato l'incontro tra il Pulito e *«questa persona»* che aveva manifestato la propria disponibilità nei loro confronti.

Ancora, aveva fatto riferimento al senatore Andreotti ed al Ministro Scotti come soggetti che sarebbero stati in grado di intervenire in vicende giudiziarie ed aveva affermato che: *«mio suocero appartiene al giro: Baiamonte (rectius Baiamonte: n.d.e.) di Bagheria»*.

In altra conversazione avvenuta il 20 marzo 1991 tra Marino Pulito, Vincenzo Serraino, Lucia Santoro (moglie di Gianfranco Modeo), Alfonso Pichierri, Annunziata Murianni ed Anna Quero, quest'ultima aveva parlato di una comunicazione al Gelli ed aveva riferito che il giudice incaricato del processo di revisione nei confronti dei soggetti di nome Riccardo e Gianfranco si chiamava Petrucci ed abitava a Lecce. Serraino aveva fatto riferimento alla futura presentazione di un'istanza ed, essendogli stato domandato dal Pulito se fosse necessario il pagamento di somme di denaro, aveva risposto negativamente, precisando che si trattava di un problema politico.

Il 14 maggio 1991, infine, era stata intercettata una ulteriore conversazione, intercorsa tra il Pulito ed il Serraino, avente ad oggetto la promessa di un futuro sostegno elettorale da parte del primo.

Il Tribunale dava conto delle ampie dichiarazioni rese sulla vicenda dall'imputato di reato connesso Marino Pulito, esaminato nella udienza del 23 aprile 1997.

Pulito, in particolare, aveva riferito che egli ed anche il Pichierri facevano parte di una organizzazione criminale operante a Taranto, capeggiata dai fratelli Gianfranco, Riccardo e Claudio Modeo e dedita alla commissione di reati di estorsione, omicidio, traffico di armi e traffico di stupefacenti.

Tratto in arresto nel 1991, il predetto aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel 1992.

Secondo il racconto del collaboratore, le sue conversazioni con Pichièri e con Serraino in merito all'incontro con Gelli avevano fatto seguito all'incarico, ricevuto dal Pulito, di interessarsi per ottenere la revisione della condanna dei fratelli Riccardo e Gianfranco Modeo per l'omicidio Marotta.

I Modeo avevano, infatti, incaricato Pulito di *«trovare delle amicizie (...) per aggiustare il processo»* e, a questo fine, dopo alcuni tentativi rimasti vani, il predetto, nel 1991, aveva preso contatto con il giornalista Vincenzo Serraino, il quale era un esponente - così come Gelli e l'avv. Lanari - della Lega Meridionale.

Serraino aveva risposto che *«non c'erano problemi»* e che sarebbe stato possibile intervenire attraverso Gelli richiedendo in cambio di procurare 4000 voti per la Lega Meridionale in Calabria, dove Gelli intendeva presentare la propria candidatura.

Pulito aveva avuto due incontri con Gelli.

In una prima occasione il predetto, insieme a Serraino, avevano incontrato Gelli in un albergo sito a Roma, in Via Veneto. Gelli aveva annunciato che si sarebbe rivolto al senatore Andreotti, precisando che *«non ci dovrebbero essere problemi»* e aveva sollecitato la trasmissione del fascicolo processuale. Poiché il Serraino insisteva nella richiesta di sostegno elettorale, il Pulito aveva sollecitato ai suoi interlocutori una garanzia che *«il processo va a terra»*.

Per essere sicuro di poter garantire il chiesto sostegno elettorale, Pulito si era recato in Calabria dove aveva incontrato il prof. Salvatore Sigilli (esponente della 'Ndrangheta), al quale aveva chiesto di procurare 4000 voti per la Lega Meridionale, ricevendo la risposta che *«non ci sono problemi»*.

Circa due mesi dopo il primo incontro con Gelli ne era stato organizzato un secondo, nello stesso albergo, al quale avevano preso parte Pulito, Serraino e Sigilli.

Nell'occasione Gelli aveva confermato che era competente a decidere sulla revisione la Corte di Appello di Lecce (e non la Corte di Cassazione), ed aveva assicurato che *«non c'erano problemi»*, aggiungendo di avere già parlato di ciò con un'altra persona. Pulito, da parte sua, aveva garantito di poter procurare 4000 voti in Calabria ed aveva chiesto conferma dell'impegno assunto dal Gelli per la revisione della condanna. Quest'ultimo aveva ripetuto che *«non ci sono problemi, perché a Lecce è tutto a posto»* ed aveva fatto una telefonata nella quale si era rivolto al suo interlocutore dicendo *«Giulio allora tutto a posto, mi hanno confermato»* aggiungendo *«non ci sono problemi, ci garantiscono i quattromila voti»*. A questo punto Pulito aveva domandato al Serraino chi fosse l'individuo di nome Giulio con il quale Gelli comunicava mediante il telefono e lo stesso Serraino e Gelli avevano precisato che si trattava di Giulio Andreotti.

Gelli, inoltre, aveva specificato che *«quando poi, ci ridobbiamo rincontrare, ci incontriamo a... da me, alla villa mia (...) tu vieni con Serraino e faccio trovare anche lui (...) e vedete... così sistemiamo (...) te lo presento e ti faccio dare conferma»*, al che il Pulito aveva risposto: *«Va bene (...) allora, fissate 'sto appuntamento, perché io vi dò già di oggi l'impegno per i quattromila voti, voi fissate l'appuntamento, io ci vengo all'appuntamento e mi garantite al cento per cento il fattore (...) della revisione del processo»*.

In seguito, Pulito aveva delegato Pichierri, la Quero e la Santoro di recarsi all'incontro con Gelli e con il senatore Andreotti, comunicando loro: *«siamo rimasti d'accordo che noi ci dobbiamo vedere alla villa di... di Licio Gelli, però (...) senza che vengo io, che vengo a fare? Ormai il grosso l'ho fatto, non c'è bisogno, io gli ho garantiti i quattromila voti, (...) andate voi è inutile che vengo io, che devo venire a fare io, andate presenziate, diciamo, la presenza quando viene... quando vi fissa l'appuntamento con Licio Gelli, con Andreotti e mi fate confermare che loro sono all'altezza di buttare a terra il processo»*.

Nei mesi seguenti, però, Serraino aveva riferito al Pulito che l'incontro non aveva potuto essere organizzato a causa degli impegni di Gelli e, successivamente, lo stesso Pulito e i suoi complici erano stati tratti in arresto.

Durante l'esame dibattimentale, il collaboratore aveva precisato che la conversazione intercettata il 26 gennaio 1991 presso il suo deposito, nella quale si faceva riferimento alla futura riunione presso la villa di Gelli, si era svolta successivamente al suo secondo incontro con quest'ultimo; in seguito, tuttavia, il predetto si contraddiceva sostenendo che tale colloquio intercettato era posteriore soltanto al primo incontro con Gelli.

Il collaboratore aveva chiarito che nella medesima conversazione, parlando di un avvocato che difendeva Ciancimino, intendeva riferirsi all'avv. Lanari.

Il Tribunale osservava che, per quanto ineriva al secondo incontro con Gelli, le dichiarazioni di Pulito, oltre ad essere disomogenee, apparivano assai imprecise sul piano cronologico, giacché Pulito non era stato in grado di individuarne la collocazione temporale rispetto all'intercettazione del 26 gennaio 1991, in cui, pure, egli aveva riferito di essersi incontrato con Licio Gelli; le stesse dichiarazioni venivano ritenute logicamente carenti, non essendo verosimile che Pulito, dopo avere assicurato al Gelli che sarebbe stato presente in occasione del successivo appuntamento con il senatore Andreotti ad Arezzo, avesse poi incaricato altre persone di partecipare ad una riunione di tale importanza.

Nelle conversazioni intercettate erano anche contenuti plurimi riferimenti – inspiegabili sulla base della ricostruzione dell'accaduto offerta dal Pulito – ad esponenti politici diversi dal senatore Andreotti ed indicati come persone in grado di intervenire nella vicenda processuale in cui erano coinvolti i fratelli Modeo.

Le prefate dichiarazioni trovavano una conferma soltanto parziale in quelle rese dal collaboratore di giustizia Alfonso Pichierri, che si discosta-



vano dalla versione dei fatti di Pulito su due aspetti di rilevante importanza: il numero degli incontri tra Pulito e Gelli (uno soltanto, secondo Picchierri) e l'episodio, riferito dal Picchierri, della consegna, da parte del Pulito, di un biglietto recante un numero telefonico che lo stesso Picchierri avrebbe dovuto utilizzare per prendere contatto con Gelli allo scopo di fissare un appuntamento con quest'ultimo, senza alcuna precisazione relativa alla prevista partecipazione del senatore Andreotti a tale futura riunione.

Anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Annacchia si discostavano da quelle di Pulito su un aspetto di essenziale rilevanza, concernente le modalità della conversazione telefonica tra Gelli ed il senatore Andreotti.

Il collaboratore di giustizia Gaetano Costa aveva semplicemente riferito di avere appreso da Riccardo Modeo, durante un periodo di codetenzione nell'istituto penitenziario di Livorno, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, che Pulito aveva preso contatti con Gelli per il tramite di un esponente politico locale della zona di Taranto ed, attraverso Gelli, stava adoperandosi per ottenere la revisione della sentenza con cui i fratelli Modeo erano stati condannati alla pena di 22 anni di reclusione per un omicidio.

Il Modeo, nella circostanza, aveva aggiunto che *«dietro Gelli vi era l'Onorevole Andreotti, e che quindi vi erano buone possibilità a ottenere la revisione»*.

Gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento, che venivano illustrati dal Tribunale, confermavano numerose circostanze riferite dal Pulito, ma non offrivano alcuno specifico riscontro in merito al fatto che il senatore Andreotti fosse stato effettivamente interpellato dal Gelli per ottenere un esito favorevole del procedimento di revisione della condanna riportata dai fratelli Modeo. Inoltre tale esito non era intervenuto, avendo la Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del 27 dicembre 1991, dichiarato inammissibile la istanza di revisione presentata da Riccardo Modeo il 25 novembre 1991.

In particolare, veniva osservato che gli elementi di convincimento desumibili dalle intercettazioni ambientali, dalla deposizione del teste Pulizzotto e dalla documentazione acquisita inducevano a ritenere che Pulito avesse incontrato, insieme al Serraino, Gelli a Roma presso l'Hotel Ambasciatori in data 24 gennaio 1991. In detto giorno, infatti, Gelli aveva alloggiato nel predetto albergo fino alle ore 19.30 ed il Pulito aveva pernottato a Frascati; l'agenda del Gelli recava, altresì, la annotazione «Serraino» in corrispondenza delle ore 16.30 del 24 gennaio 1991.

L'episodio non corrispondeva, peraltro, alla descrizione fornita dal Pulito nella sua deposizione dibattimentale in ordine al suo primo incontro con Gelli: in tale circostanza, infatti, Pulito era partito da Pulsano nella mattina dello stesso giorno in cui aveva avuto luogo l'incontro (e non nella mattina del giorno precedente), aveva pernottato in un albergo di Frascati (e non in un'abitazione privata sita a Roma) ed era stato accompagnato dalla propria moglie.

Lo stesso episodio non coincideva neppure con la ricostruzione fornita dal Pulito circa il suo secondo incontro con Gelli: ciò si desumeva inequivocabilmente dal contenuto della conversazione intercettata il 27 gennaio 1991, nella quale Serraino aveva chiesto una copia del fascicolo processuale, al fine di sottoporla all'avv. Lanari, laddove il Pulito aveva specificato che la consegna della predetta documentazione era avvenuta anteriormente al secondo incontro con Gelli.

Veniva, inoltre, rilevato che non erano stati acquisiti specifici elementi atti a confermare il racconto del Pulito per quanto ineriva alla comunicazione telefonica tra Gelli ed il senatore Andreotti.

Il Tribunale rassegnava alcuni elementi di prova inerenti ai rapporti fra Licio Gelli e Giulio Andreotti:

- le annotazioni, contenute in due rubriche telefoniche sequestrate al Gelli, concernenti tre numeri di telefono dell'imputato, due dei quali, peraltro, nel 1991 non erano più attivi;

- la deposizione testimoniale resa dal giornalista Roberto Fabiani, il quale aveva riferito che Gelli, da lui ripetutamente incontrato tra il 1973 ed il 1981, gli aveva rivelato che frequentava regolarmente il senatore Andreotti, precisando «che lo andava a trovare, che si consultavano» e che si recava a fargli visita circa due volte alla settimana, anche senza preavviso. In una occasione, nel 1978, Fabiani era salito a bordo dello stesso taxi con Gelli, il quale si era fermato a Palazzo Chigi, affermando che andava a discutere con il senatore Andreotti del rinnovo dei vertici militari;

- le indicazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Nobile, il quale aveva dichiarato di avere appreso da Salvatore Spinello (Gran Maestro dell'obbedienza massonica di Piazza del Gesù), tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990, che Gelli aveva rapporti stretti, significativi, costanti ed attuali con il senatore Andreotti.

Secondo i primi giudici era possibile desumere che il senatore Andreotti avesse intrattenuto rapporti con Gelli, ma non poteva trarsi la conclusione che tali relazioni si fossero protratte con una significativa intensità fino al 1991; la stessa circostanza che Gelli non avesse più annotato nella propria rubrica le variazioni dei numeri telefonici del senatore Andreotti, intervenute nei mesi di aprile e maggio 1989, era chiara al proposito.

Infine, dalle dichiarazioni del teste m.llo Antonio Pulizzotto e del consulente tecnico Armando Frallicciardi emergeva la possibilità che Gelli, nei periodi in cui alloggiava all'Hotel Ambasciatori, utilizzasse una linea telefonica attivata mediante uno dei collegamenti esterni che non passavano attraverso il centralino dell'albergo e sfuggivano ad ogni controllo: non vi era, tuttavia, alcuna prova che una simile linea telefonica fosse stata effettivamente utilizzata per chiamare il senatore Andreotti nel 1991.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Tribunale concludeva che gli elementi di convincimento acquisiti non valevano a dimostrare che il senatore Andreotti avesse ricevuto da Gelli una richiesta di intervenire

per assicurare l'esito positivo del processo di revisione della condanna riportata dai fratelli Riccardo e Gianfranco Modeo, né, tantomeno, che l'imputato avesse effettivamente posto in essere una attività volta a conseguire tale risultato.

Nel XIX ed ultimo capitolo della sentenza il Tribunale traeva le conclusioni finali dagli elementi già analizzati, ripercorrendo sinteticamente tutti i singoli fatti adottati dal Pubblico Ministero.

In particolare, oltre a reiterare le valutazioni negative sulla compiuta dimostrazione di una serie di episodi o comportamenti valorizzati dalla accusa, rilevava che anche quando l'assunto accusatorio aveva trovato supporto nei dati processuali (rapporti dell'imputato con Salvo Lima, con Vito Ciancimino e con Sindona; episodio del trasferimento di Leoluca Bagarella ed altri mafiosi dal carcere di Pianosa a quello di Novara; episodio dell'incontro riservato dell'imputato con Andrea Manciaracina), non era però *«emersa sufficiente prova di un coinvolgimento del senatore Andreotti nelle vicende della associazione mafiosa ovvero della commissione da parte del predetto di comportamenti illeciti volti a favorire la organizzazione mafiosa»*.

Passando alla valutazione dei soli fatti ritenuti provati, i primi giudici ribadivano che la eventuale esistenza di rapporti personali diretti e di un intenso legame politico tra il senatore Andreotti ed i cugini Antonino e Ignazio Salvo non era sufficiente a provare la partecipazione dell'imputato a Cosa Nostra o la realizzazione, da parte del medesimo, di condotte suscettibili nella fattispecie del concorso esterno.

Anche la circostanza che l'imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l'on. Lima non era sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità penale del medesimo in mancanza di ulteriori elementi, idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell'ambito di tale intenso legame di tipo politico, il senatore Andreotti fosse attivamente intervenuto per consentire al sodalizio criminale di raggiungere le sue illecite finalità.

*«... la soglia minima del contributo partecipativo penalmente rilevante era ravvisabile nella manifestazione di impegno con cui il singolo metteva le proprie energie a disposizione della organizzazione criminale, ampliandone la potenzialità operativa... Applicando tali principi al caso di specie, doveva ritenersi che non fosse rimasto sufficientemente provato che l'imputato, nell'ambito dei suesposti rapporti politici con l'on. Lima, avesse posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell'associazione mafiosa, ovvero avesse effettivamente realizzato specifici interventi idonei ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento di Cosa Nostra in una fase patologica della vita del sodalizio»*.

Analoghe considerazioni venivano formulate a proposito dei rapporti dell'imputato con Vito Ciancimino. *«Il complessivo contegno tenuto dal senatore Andreotti nei confronti del Ciancimino denotava certamente la indifferenza ripetutamente mostrata dall'imputato rispetto ai legami che notoriamente univano il suo interlocutore alla struttura criminale, ma non si traduceva inequivocabilmente in una adesione all'illecito sodalizio»*.

Quanto alle relazioni dell'imputato con Michele Sindona, era rimasto non sufficientemente provato che l'imputato, nel momento in cui aveva posto in essere comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano all'associazione mafiosa.

Era possibile che tali interventi fossero stati motivati non da una comune partecipazione alla organizzazione criminale, bensì da ragioni politiche ovvero da pressioni esercitate da ambienti massonici facenti capo al Gelli.

Con riguardo al trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell'anno 1984, veniva ribadito che gli elementi probatori acquisiti offrivano un puntuale riscontro alle dichiarazioni rese dal collaborante Gaetano Costa e che era emersa la assoluta anomalia del relativo provvedimento.

Tuttavia, veniva rimarcato che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci, dotati di carattere individualizzante, da cui potesse trarsi il sicuro convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato.

Quanto all'incontro con Andrea Manciaracina, ribadito che lo stesso era stato adeguatamente comprovato, il Tribunale osservava che era possibile che, nel corso del suddetto incontro, fossero stati trattati argomenti di interesse della organizzazione mafiosa ma che mancava qualsiasi elemento che consentisse di ricostruire il contenuto del colloquio.

*Difettava dunque «la prova della incidenza causale assunta dal comportamento dell'imputato rispetto alla esistenza o al rafforzamento dell'associazione mafiosa (nel suo complesso o in un suo determinato settore), in una fase «patologica», o, comunque, anormale e particolarmente difficile della sua vita.*

*Non poteva, infatti, escludersi la eventualità che il senatore Andreotti avesse opposto un rifiuto alle richieste avanzate dal Manciaracina (eventualità, questa, che precludeva la configurabilità di una condotta punibile ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.).*

*La inverosimile ricostruzione dell'episodio offerta dall'imputato poteva, inoltre, ricollegarsi non alla coscienza dell'illiceità del contegno da lui serbato in tale circostanza, bensì, semplicemente, al suo intento di non offuscare la propria immagine pubblica ammettendo di avere incontrato un soggetto strettamente collegato alla criminalità organizzata e di avere conferito con lui in modo assolutamente riservato.*

*Non poteva, poi, affermarsi che un singolo incontro, di contenuto indeterminato, con un soggetto legato al vertice di Cosa Nostra, denotasse, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione con l'illecito sodalizio».*

Nel ribadire che non vi era alcuna prova concreta di attività poste in essere dal senatore Andreotti per favorire un esito del maxiprocesso positivo per le aspettative di Cosa Nostra, il Tribunale evidenziava come fosse stata, per contro, ampiamente documentata e provata la serie di interventi legislativi che avevano efficacemente inciso nei vari momenti della lunga

vicenda processuale, soprattutto in tema di termini di custodia cautelare degli imputati, di cui era stata evitata la scarcerazione o addirittura ripristinata la detenzione in carcere.

Sulla scorta di tali considerazioni, i primi giudici concludevano che era emerso un quadro probatorio caratterizzato complessivamente da «*contraddittorietà, insufficienza e, in alcuni casi, mancanza delle prove*» in ordine ai fatti di reato addebitati all'imputato.

Ne conseguiva che il senatore Andreotti doveva essere assolto dalle imputazioni ascrittegli, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste.

### *3.0 L'appello del Pubblico Ministero*

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo chiedevano la riforma della sentenza con affermazione della responsabilità dell'imputato. Veniva depositata allo scopo una compendiosa mole documentale di rilievi che praticamente eccpiva sin nei minimi dettagli su tutte le risultanze del processo.

Sotto un profilo generale i PM appellanti evidenziavano che il Tribunale avrebbe violato i principi giurisprudenziali concernenti sia gli elementi costitutivi dei fatti di prova sia l'apprezzamento delle prove con specifico riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e in specie di quelle *de relato*:

*«... anziché procedere ad una valutazione unitaria degli elementi di prova... i primi giudici avevano poi proceduto non già semplicemente ad una analisi atomistica degli stessi elementi, ma addirittura ad una destrutturazione del compendio probatorio, che si era articolata:*

*nella analisi isolata di ciascun elemento di prova (atomizzazione);*

*nella asserzione aberrante della necessità, per ciascun elemento isolatamente considerato, di riscontri che, in realtà, sarebbero state prove autonome e dirette del fatto contestato;*

*nella sistematica e inspiegabile omissione della considerazione, per ciascuno degli elementi esaminati, dei riscontri che erano, in realtà, emersi nel dibattito ed erano costituiti da fatti ritenuti pienamente provati in altre parti della motivazione (destrutturazione)».*

A fronte di questo incedere metodologico «... il Tribunale aveva operato una inammissibile frammentazione, una isolata considerazione ed una consequenziale svalutazione degli elementi di accusa, che, se fossero stati complessivamente valutati e reciprocamente coordinati, avrebbero condotto, sul piano della verifica probatoria concreta, alla affermazione di responsabilità dell'imputato».

I PM appellanti ritenevano di poter tracciare la predetta logica di svalutazione degli elementi di accusa sia nelle valutazioni espresse sui fatti ritenuti provati nella sentenza impugnata sia nell'analisi degli eventi ritenuti non provati e quindi espunti nelle conclusioni.

Stando soltanto ai fatti accertati sui rapporti tra il senatore Andreotti, i cugini Salvo, l'on. Lima, Vito Ciancimino, Michele Sindona etc., si poteva concludere che il medesimo aveva avuto la consapevolezza di trattare con ambienti e persone mafiosi per chiedere sostegno elettorale e che era possibile configurare nei suoi comportamenti se non il dolo specifico dell'«*affectio societatis*» almeno il dolo generico, consistente nella consapevolezza di dare un contributo, anche prescindendo – e disinteressandosene, magari, completamente – dall'efficacia del proprio contributo alle fortune della associazione.

Era evidente per i PM appellanti che senza il contributo del senatore Andreotti non sarebbero stati raggiungibili mediante il ricorso alle normali relazioni degli associati gli obiettivi legati alla conservazione ed al consolidamento della organizzazione mafiosa, della forza politica, economica e di potere che Cosa Nostra aveva acquisito in Sicilia utilizzando come struttura di servizio la corrente andreottiana dell'on. Lima.

L'esistenza del reato di partecipazione (ovvero – quanto meno – il reato di concorso esterno) in associazione mafiosa era stata ammessa dallo stesso Tribunale, che aveva qualificato la rilevanza penale di un determinato tipo di rapporto mafia-politica ove *«tra l'uomo politico e l'organizzazione mafiosa viene ad instaurarsi un rapporto clientelare di scambio stabile, continuativo e fortemente personalizzato, che presenta una valenza di cooperazione e di vantaggio reciproco, ed implica di fatto il riconoscimento di un ruolo dell'uomo politico in termini di espletamento sistematico di prestazioni di vario genere, legate direttamente o indirettamente alla sua particolare posizione, in favore del sodalizio mafioso, interessato ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici, oltre che a sfruttare qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio dei poteri pubblici. Il movente autonomo dell'uomo politico che sta a fondamento del rapporto di scambio si intreccia e si confonde con le finalità associative; l'uomo politico, infatti, finisce con il perseguire anche la realizzazione degli scopi dell'illecito sodalizio e dimostra di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell'associazione mafiosa»*.

Secondo i PM appellanti per affermare la responsabilità del senatore Andreotti sarebbe stato sufficiente applicare i principi richiamati ai fatti provati, poiché – attraverso i duraturi e consapevoli rapporti con i cugini Salvo, con l'on. Lima, con Ciancimino, con Sindona etc, e, soprattutto, attraverso la struttura di servizio fornita a Cosa Nostra con la sua corrente – non si potevano revocare in dubbio che:

Andreotti, pur non essendo formalmente affiliato alla organizzazione mafiosa, avesse instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che avevano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio;

Andreotti era divenuto il referente politico abituale di Cosa Nostra, godeva del suo sostegno elettorale: ciò si risolveva in un continuativo con-

tributo, rilevante sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'illecito sodalizio;

tra Andreotti e Cosa Nostra era venuto ad instaurarsi un rapporto clientelare di scambio stabile, continuativo e fortemente personalizzato, che presentava una valenza di cooperazione e di vantaggio reciproco, ed implicava di fatto il riconoscimento di un ruolo dell'uomo politico in termini di espletamento sistematico di prestazioni di vario genere, legate direttamente o indirettamente alla sua particolare posizione, in favore del sodalizio mafioso.

Secondo i PM appellanti il senatore Andreotti perseguiva vantaggi suoi personali, rispetto ai quali il vincolo associativo poteva assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale.

Venendo alla violazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali concernenti la valutazione delle prove, i PM appellanti lamentavano che i primi giudici avevano sistematicamente violato le regole di giudizio, con riferimento:

- in generale, ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
- in particolare, alla valutazione delle c.d. dichiarazioni *de relato* e alla valutazione sintomatica delle menzogne dell'imputato.

La specifica regolamentazione dettata dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., aveva condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima disposizione avevano natura di prova, e non di mero indizio; il riscontro probatorio estrinseco non doveva pertanto avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza: «*La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 2654 del 1991, ric. Caniggia) ha esplicitato che «alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192, comma terzo, nuovo codice di procedura penale, va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio..., mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata».*

Posto ciò, i PM evidenziavano che il Tribunale:

- aveva sistematicamente omissso di procedere ad una valutazione unitaria delle dichiarazioni di ciascun collaborante con le dichiarazioni degli altri, ovvero con gli elementi di riscontro estrinseco;
- aveva proceduto, invece, (illegittimamente) ora ad una analisi atomistica delle dichiarazioni di ciascun collaborante, ora (addirittura) ad una destrutturazione del compendio probatorio;
- aveva affermato (in modo illegittimo e aberrante) la presunta necessità, per ciascuna dichiarazione isolatamente considerata, di riscontri che, in realtà, avrebbero assunto la fisionomia di prove autonome e dirette del fatto contestato;

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri, in realtà, emersi nel dibattimento e costituiti da fatti pure ritenuti pienamente provati in altre parti della motivazione (destrutturazione);

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri risultanti dalle accertate menzogne di Andreotti, palesemente sintomatiche del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità;

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri risultanti dalla rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze con soggetti profondamente coinvolti nella organizzazione mafiosa;

– aveva omissso (in modo illegittimo e inspiegabile) di indicare, per ciascuna dichiarazione, i riscontri risultanti dai rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, ed altre persone indagate per il medesimo reato.

### *3.1 I rapporti con i Salvo*

La corretta regola di giudizio era stata completamente disattesa dal Tribunale nel caso della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori concernenti quanto dai medesimi appreso dai cugini Antonino ed Ignazio Salvo, ovvero da Stefano Bontate, in merito agli incontri di costoro con l'imputato, pur non spiegando le ragioni per cui i Salvo avrebbero dovuto mentire – a costo di gravi rischi per la loro vita – ai più importanti esponenti di Cosa Nostra sull'oggetto dei loro incontri con il senatore Andreotti (riguardanti, ad esempio, richieste di interventi dell'uomo politico in vicende giudiziarie).

Non si poteva, poi, ad avviso degli appellanti, seriamente ipotizzare che i Salvo fossero degli imprudenti millantatori e, quindi, si doveva concludere che il senatore Andreotti era stato effettivamente destinatario, nel corso degli anni, di molteplici richieste di favori e di interventi sollecitate dai cugini Salvo per conto di numerosi esponenti di Cosa Nostra.

Non potevano, poi, nutrirsi dubbi sul fatto che il senatore Andreotti fosse consapevole della appartenenza alla associazione mafiosa dei soggetti autori delle richieste di interessamento, soddisfatte o meno che fossero state, come risulta dalle sistematiche menzogne dell'imputato sulla effettiva natura dei suoi rapporti con i cugini Salvo e con l'on. Lima.

Del resto le richieste si erano protrate ininterrottamente per quasi un ventennio e a tali richieste erano seguiti talora risultati positivi (come nel caso del trasferimento di Bagarella), ovvero comunque un interessamento fattivo con esiti negativi (come nel caso del salvataggio delle banche di Michele Sindona).

Cosa Nostra per quasi un ventennio aveva concretamente sostenuto la corrente andreottiana in tutta la Sicilia (e non soltanto la corrente palermitana che faceva capo all'on. Lima), cosa che non avrebbe avuto nessuna